

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2495 del 03/05/2024
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - S.EC.AM SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA VICOLI n. 93/A - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IPPC DI STOCCAGGIO, RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI (PUNTI 5.1.b - 5.1.c - 5.1.d - 5.1.f - 5.3.a.II - 5.3.a.III - 5.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n.152/2006 e smi) E DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI INORGANICI (PUNTO 4.2.d DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n.152/2006 e smi) NONCHÉ ALTRE ATTIVITA' CONNESSE DI GESTIONE DI RIFIUTI - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2584 del 03/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno tre MAGGIO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **S.EC.AM SRL** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA VICOLI n. 93/A – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DI **ATTIVITA' IPPC DI STOCCAGGIO, RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI** (PUNTI 5.1.b - 5.1.c - 5.1.d - 5.1.f - 5.3.a.II - 5.3.a.III - 5.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n.152/2006 e smi) **E DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI INORGANICI** (PUNTO 4.2.d DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n.152/2006 e smi) **NONCHÉ ALTRE ATTIVITA' CONNESSE DI GESTIONE DI RIFIUTI – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che per l'installazione IPPC in oggetto, S.EC.AM. srl avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Vicoli n. 93/A (Partita IVA/C.F.01118170396) risulta titolare dell'AIA rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 5262 del 13/10/2022 e smi presentata da S.EC.AM. srl ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 05/03/2024 (ns. PG/2024/43532) riguardante la possibilità di recuperare in ciascuna sottounità impiantistica (CLOFE, IFOSF, ITAS, INUBA), mediante mero controllo analitico, quantitativi di rifiuti in ingresso superiori alle rispettive capacità massime giornaliere di trattamento, fermi restando i limiti complessivi già fissati in AIA su base giornaliera (544 t/anno) e annua (85.000 t/anno) per l'intera sezione impiantistica di recupero finalizzato alla cessazione di qualifica di rifiuto;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II e il Titolo I della Parte IV in materia, rispettivamente, di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di gestione dei rifiuti;
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATO che:

- con riferimento alle singole categorie di attività di gestione dei rifiuti di cui ai punti 5.1, 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il campo di applicazione della disciplina IPPC è determinato attraverso soglie espresse in termini di capacità giornaliera di recupero/smaltimento. Come precisato nello stesso Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in una stessa installazione, si sommano le capacità di tali attività; per le attività di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica a livello delle attività 5.1 e 5.3, lettere a) e b).

Ai fini del confronto con le soglie della disciplina IPPC, nell'AIA n. 5262 del 13/10/2022 e smi è fissato il limite su base giornaliera per l'intera sezione impiantistica di recupero finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto, complessivamente pari a **544 t/giorno** di rifiuti anche pericolosi, inteso come capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell'impianto;

- come descritto nell'AIA vigente, la sezione impiantistica di recupero finalizzato alla cessazione di qualifica di rifiuto è suddivisa nelle seguenti sottosezioni:
 - ✓ sottounità impiantistica **CLOFE**, avente capacità massima giornaliera di trattamento finalizzato al recupero (R5) di rifiuti anche pericolosi pari a **149 t/giorno**;
 - ✓ sottounità impiantistica **IFOSF**, avente capacità massima giornaliera di trattamento finalizzato al recupero (R5) di rifiuti anche pericolosi pari a **133 t/giorno**;
 - ✓ sottounità impiantistica **ITAS**, avente capacità massima giornaliera di trattamento finalizzato al recupero (R5) di rifiuti anche pericolosi pari a **90 t/giorno**;
 - ✓ sottounità impiantistica **INUBA**, avente capacità massima giornaliera di trattamento finalizzato al recupero (R3) di rifiuti anche pericolosi pari a **172 t/giorno**.

Le capacità massime giornaliere di trattamento di ciascuna sottounità, dichiarate dal gestore e assunte in AIA, dipendono dalle caratteristiche tecnico-gestionali degli impianti;

RICHIAMATA la definizione di "trattamento" rinvenibile nell'art. 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs n. 36/2003 e smi in materia di discariche per rifiuti, per cui devono intendersi "*i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza*";

PRESO ATTO che la modifica comunicata non comporta variazioni impiantistiche e al quadro emissivo già autorizzato con l'AIA n. 5262 del 13/10/2022 e smi;

SENTITO il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna in data 05/04/2024, al fine di assumere la decisione sulla modifica in questione (ns. PG/2024/81032). Sulla base delle valutazioni tecniche di ARPAE ST condivise in sede di riunione, che si assumono a riscontro della richiesta di supporto tecnico avanzata da ARPAE SAC con nota ns. PG/2024/47775 del 12/03/2024, emerge in particolare:

- come da AIA vigente, i processi di recupero di materia senza reazione chimica svolti nelle sottounità impiantistiche CLOFE, IFOSF, ITAS, INUBA contemplano, oltre al trattamento, anche il mero controllo dei rifiuti in ingresso per l'accertamento di conformità ai criteri EoW definiti nelle apposite schede di cui alla Sezione G dell'Allegato all'AIA ("schede EoW"), operazione per la quale sussistono vincoli tecnologici dipendenti dalle strutture disponibili allo stoccaggio dei rifiuti che, alla luce dell'assetto impiantistico già autorizzato, non impediscono il recupero in ogni singola sottounità impiantistica fino al limite legale alla capacità giornaliera complessivamente fissata in AIA per l'intera sezione impiantistica (544 t/giorno di rifiuti anche pericolosi);
- è accoglibile la modifica comunicata dal gestore, fermi restando i vincoli tecnico-gestionali degli impianti espressi in termini di capacità massime giornaliere di trattamento di ciascuna sottounità e il limite espresso in termini di capacità giornaliera di recupero (che, oltre al trattamento, contempla anche il mero controllo analitico dei rifiuti in ingresso per l'accertamento di conformità ai criteri EoW definiti con l'AIA) dell'intera sezione impiantistica fissata in AIA complessivamente pari a 544 t/giorno di rifiuti anche pericolosi;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della LR n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 5262 del 13/10/2022, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti anche pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto è determinata secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 soprarichiamata con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, come da AIA n. 5262 del 13/10/2022 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito.

La garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia, che non subisce variazioni in termini di ammontare e di durata, dovrà essere adeguata per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 05/03/2024 (ns. PG/2024/43532), sommariamente descritta nelle premesse, come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi rilasciata, nella persona del suo gestore, alla ditta **S.EC.AM. srl** con sede legale e installazione in Comune di Ravenna, Via Vicoli n. 93/A (Partita IVA/C.F.01118170396) per l'esercizio dell'**attività IPPC di stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti anche pericolosi** (punti 5.1.b - 5.1.c - 5.1.d - 5.1.f - 5.3.a.II - 5.3.a.III - 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n.152/2006 e smi) **e di fabbricazione di prodotti chimici inorganici** (punto 4.2.d dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n.152/2006 e smi) **nonché altre attività connesse di gestione di rifiuti nell'installazione in oggetto**, come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il **paragrafo B1) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 come segue:

Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	<i>ALTA</i> (€ 1.000,00)	<i>MEDIA</i> (€ 500,00)	<i>BASSA</i> (€ 250,00)
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC in data 05/03/2024 (ns. PG/2024/43532), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 5262 del 13/10/2022 e smi con versamento effettuato in data 05/03/2024 per un importo pari a € 250,00.

- 2.b) Le condizioni stabilite nell'AIA per la **gestione rifiuti** sono aggiornate sostituendo le prescrizioni impartite al punto 2. del **paragrafo D2.8)** di cui alla **Sezione D dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi, con le seguenti:

Prescrizioni

[...omissis...]

2.L'esercizio dell'**attività di recupero (R3-R5) finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), previa eventuale messa in riserva (R13)**, di rifiuti anche pericolosi è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 e dell'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 2.a) *In tale sezione impiantistica, la quantità massima annua di rifiuti anche pericolosi ammessi al **recupero (R3-R5)** mediante trattamento e/o solo controllo analitico per l'accertamento di conformità ai criteri EoW definiti con la presente AIA, previa eventuale **messa in riserva (R13)**, è complessivamente fissata in **85.000 tonnellate/anno**.*

La capacità massima giornaliera di recupero (R3-R5) dell'intera sezione impiantistica, che è suddivisa nelle seguenti sottosezioni:

- *sottounità impiantistica CLOFE, avente capacità massima giornaliera di trattamento finalizzato al recupero (R5) di rifiuti anche pericolosi pari a **149 t/giorno**;*
- *sottounità impiantistica IFOSE, avente capacità massima giornaliera di trattamento finalizzato al recupero (R5) di rifiuti anche pericolosi pari a **133 t/giorno**;*

- sottounità impiantistica ITAS, avente capacità massima giornaliera di trattamento finalizzato al recupero (R5) di rifiuti anche pericolosi pari a **90 t/giorno**;
 - sottounità impiantistica INUBA, avente capacità massima giornaliera di trattamento finalizzato al recupero (R3) di rifiuti anche pericolosi pari a **172 t/giorno**;
- è fissata complessivamente pari a **544 tonnellate/giorno** di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Fermo restando il rispetto delle singole capacità massime giornaliere di trattamento finalizzato al recupero di rifiuti anche pericolosi sopra indicate per sottosezione, ricomprendendo il processo di recupero oltre al trattamento anche il mero controllo analitico dei rifiuti in ingresso per l'accertamento di conformità ai criteri EoW definiti con la presente AIA, si precisa che in ogni caso i processi di recupero svolti in ciascuna sottounità impiantistica (CLOFE, IFOSF, ITAS, INUBA) non potranno comportare il superamento della capacità massima giornaliera di recupero stabilita complessivamente per l'intera sezione impiantistica in 544 tonnellate/giorno.
- 2.b) L'eventuale messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso a tale sezione impiantistica non costituisce operazione autonoma di stoccaggio dei rifiuti ma attività ausiliaria, funzionale e strettamente connessa con il trattamento finalizzato al recupero di materia (R3–R5) nell'impianto stesso.
- Tale messa in riserva dei rifiuti è svolta nelle preposte strutture di stoccaggio a servizio della sezione impiantistica per il trattamento finalizzato al recupero come descritte nel paragrafo C1.3) dell'Allegato all'AIA e univocamente definite sia in apposita planimetria, sia con idonea cartellonistica posta in loco. Nelle strutture di stoccaggio a servizio di tale sezione impiantistica vengono effettuate anche operazioni di miscelazione per l'omogeneizzazione dei rifiuti da trattare, funzionali al successivo processo di recupero finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto. Della trattabilità dei rifiuti garantita indipendentemente dalla miscelazione deve essere fornita evidenza documentale, da mantenere a disposizione degli organi di controllo.
- 2.c) La cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, avviene esclusivamente sulla base delle condizioni e dei criteri dettagliati definiti, per ciascun processo di recupero consentito in tale sezione impiantistica, nelle apposite schede di cui alla Sezione G dell'Allegato all'AIA (di seguito, "schede EoW") che comprendono in particolare:
- materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
 - processi e tecniche di trattamento consentiti;
 - criteri di qualità per i materiali in cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti;
 - requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità e gli obblighi di monitoraggio;
 - un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
- 2.d) Fatto salvo quanto stabilito al precedente punto 2.c), sulle tipologie di rifiuti anche pericolosi ammesse alle operazioni di recupero di materia (R3–R5), previa eventuale **messa in riserva (R13)**, in tale sezione impiantistica sono altresì ammessi rifiuti solidi di cui al codice **EER 190107*** esclusivamente per le operazioni di disidratazione meccanica nelle filtropresse dedicate delle sottounità ITAS e CLOFE, in sostituzione di sostanze coadiuvanti quali ad es. perlite nella funzione di protezione delle componenti meccaniche della filtropressatura o come correttore di pH di determinati prodotti.
- Il Manuale di Gestione Operativa dell'installazione contiene apposita scheda di utilizzo che definisce per tali rifiuti le caratteristiche fisiche e chimiche idonee allo scopo. La mancata implementazione di tale scheda comporta l'impossibilità di ritirare e utilizzare tali rifiuti in sostituzione di materie prime.
- I rifiuti di cui al codice EER 190107* concorrono al processo di trattamento finalizzato al recupero nelle sottounità ITAS e CLOFE anche per i quantitativi massimi ammessi complessivamente in tale sezione impiantistica di cui al precedente punto 2.a).
- 2.e) La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore.
- Il gestore conserva presso l'installazione le dichiarazioni di conformità emesse (con i relativi rapporti analitici degli accertamenti svolti sul lotto di prodotto ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto), anche in formato elettronico, da mantenere a disposizione delle autorità di controllo.
- Ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

- 2.f) *Ai fini della tracciabilità, il gestore è tenuto a mantenere un apposito Registro EoW che consenta di mettere in corrispondenza ciascun lotto prodotto con i rifiuti in ingresso, le operazioni di accettazione, di verifica e di recupero (specificando se mediante trattamento o mero controllo analitico dei rifiuti in ingresso per l'accertamento di conformità ai criteri EoW definiti con la presente AIA), oltre alla dichiarazione di conformità. Tale Registro EoW deve altresì contenere l'indicazione del serbatoio dedicato allo stoccaggio del lotto di produzione.*
- 2.g) *Deve essere prevista una numerazione progressiva dei lotti di produzione con valenza univoca.*
- 2.h) *I cambi di utilizzo dei serbatoi asserviti a sottounità impiantistiche diverse oppure contenenti rifiuti/prodotti devono essere gestiti in modo da evitare qualunque promiscuità tra le sostanze, garantendone la tracciabilità.*
Il gestore è tenuto a provvedere ad una preventiva pulizia del serbatoio ogni volta che un serbatoio viene svuotato e destinato ad un uso diverso.
Tali operazioni di pulizia dei serbatoi devono essere opportunamente documentate tramite registrazioni da mantenere a disposizione degli organi di controllo.
Le modalità di pulizia e registrazione dell'operazione svolta sono definite in apposita procedura contenuta del Manuale di Gestione Operativa dell'installazione, per cui è fatto salvo quanto specificatamente stabilito al paragrafo D1) del presente Allegato all'AIA.
- 2.i) *Si fa riserva di aggiornare/riesaminare la presente AIA alla luce dell'adozione mediante disciplina comunitaria o nazionale di criteri specifici applicabili ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai processi di recupero regolamentati "caso per caso" nonché alla luce dell'emanazione di pertinenti norme tecniche e standard tecnico-prestazionali applicabili ai prodotti per cui sono fatti salvi gli obblighi di monitoraggio e di notifica di seguito prescritti.*

[...omissis...]

3. Di stabilire che, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare, tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere con riferimento al presente atto.
Fino alla scadenza del termine sopraindicato, l'attività di recupero dei rifiuti interessata dalla modifica può essere proseguita nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente.
 Presso l'installazione, unitamente all'AIA, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo;
4. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
5. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi;
6. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
7. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est
Dott. Ermanno Errani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.